

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Ordinanza Sindacale n. 11 del 06/05/2019

Oggetto: Disposizioni ai cittadini residenti in Tropea e alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la riduzione della produzione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in materiale non biodegradabile. Divieto di uso e vendita di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.

IL SINDACO

PREMESSO che è intenzione di questa amministrazione promuovere l'individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

CHE tali criteri sono fissati dai seguenti standard europei: UNI EN 13432, EN 14995;

CHE il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, recante "*norme in materia ambientale*" nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

CHE con l'art. 9-bis d.l. 91/2017, come convertito in legge dall'art. L.123/2017 è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

CHE tale divieto è previsto al punto 3.6 del Piano per l'adozione per la sostenibilità ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CHE pertanto gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;

CHE i rifiuti di plastica si sono rivelati particolarmente pericolosi per l'ambiente marino e per tutto quanto con esso interagisce, in particolare flora e fauna, senza trascurare la necessità di garantire la tutela del paesaggio, del decoro e della vivibilità dei luoghi;

CHE la Comunità Europea ha adottato diverse decisioni per la riduzione della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021;

CHE, anche al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, risulta opportuno disciplinare il settore del commercio a posto fisso ed itinerante nell'ambito del territorio comunale al fine di rendere più efficienti ed efficaci le attività previste dal Piano Comunale di raccolta differenziata dei rifiuti;

CHE, del pari, risulta opportuno che anche i cittadini residenti in Tropea e le attività commerciali operanti sul territorio, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dotino e utilizzino, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge;

CHE, questa amministrazione comunale si vuole impegnare a rendere il Comune di Tropea "*Comune Plastic Free*", ossia libero dalla plastica;

VISTI:

- ✓ la DIRETTIVA (UE) 2015/720 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
- ✓ l'Art. 179 dlgs 152/2006, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a perseguire, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

- ✓ l'Art. 226^{bis} dlgs 152/2006 (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica) introdotto con Decreto Legge del 20 giugno 2017, n. 91, conv. con mod. nella L. 3 agosto 2017, n. 123;
- ✓ l'Art. 226^{ter} dlgs 152/2006 (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006, in particolare gli articoli da 177 a 266;
- VISTO il DLgs del 18.08.2000 n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale,

ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito a far data dal 12.05.2019:

- su tutto il territorio comunale gli esercenti pubblici, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le organizzazioni turistiche esterne che nell'ambito della loro organizzazione forniscono ai loro clienti dotazioni mono uso per la consumazione, sul territorio comunale di Tropea, di pasti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995;
- I commercianti, i privati, le associazioni e gli enti pubblici, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, ai visitatori, ai turisti ed agli ospiti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l'impatto ambientale.
- I cittadini residenti e non in Tropea, a decorrere dalla data di efficacia della presente, si dovranno dotare e dovranno utilizzare, esclusivamente, sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto o altro materiale idoneo per legge.
- **E' inoltre vietato l'uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili, pertanto, gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, sia a posto fisso che itinerante, esercenti attività sul territorio comunale, a decorrere dalla data di efficacia della presente, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile.**

E' FATTO OBBLIGO

in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge e tutta la fascia costiera, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica [posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers)] in materiale biodegradabile e compostabile.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (cento/00) ad € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 200 (duecento/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

In via transitoria è permesso, per i 30 giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento, al fine di consentire l'esaurimento delle scorte e dei depositi di magazzino, la vendita e l'uso dei prodotti oggetto di questa ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Comandante della Polizia Municipale, dott. Domenico Papalia.



Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì